

Anomalie CRS sulle attività di fonte estera

Molte le divergenze anche con riferimento ai trust

/ Riccardo BARONE

A seguito dell'emanazione del provv. n. 348195/2020, numerose sono le lettere di *compliance* recapitate ai contribuenti sulle attività di fonte estera su cui si ravvisano anomalie, sul fronte reddituale e/o su quello del monitoraggio fiscale, con riferimento all'anno d'imposta **2017**. L'origine di tali lettere è da rinvenirsi in discrasie tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi dei contribuenti e quelli pervenuti all'Agenzia delle Entrate dalle Amministrazioni degli Stati esteri attraverso il c.d. **Common Reporting Standard (CRS)**.

La principale anomalia concerne l'importo dei **proventi lordi** dichiarati nel quadro RT del modello dichiarativo che spesso risulta essere inferiore a quello comunicato dalle Amministrazioni estere. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che:

- l'ammontare dei proventi lordi comunicati dalle istituzioni finanziarie estere non tiene conto della presenza di **più intestatari** della relazione bancaria;

- i proventi/plusvalori derivanti dal riscatto/cessione di quote di OICR mobiliari costituiscono redditi di capitale da indicarsi nel quadro RM/RL. In quest'ultimo quadro si provvede a indicare direttamente l'ammontare del provento/plusvalore, a differenza di quanto previsto dal quadro RT, dove è richiesta anche un'indicazione dei corrispettivi di vendita e dei costi di acquisto.

Ulteriori anomalie emergono:

(A) - nel caso in cui il conto finanziario sia oggetto di **mandato di amministrazione** senza intestazione conferito a una fiduciaria: in tale fattispecie, a fronte della "comunicazione CRS" effettuata dalla banca estera, il titolare del conto non ha alcun obbligo dichiarativo, in quanto la fiduciaria opera da sostituto di imposta;

(B) - nel caso in cui il contribuente abbia aderito alla "**voluntary disclosure-bis**" avvalendosi dell'esonero dagli obblighi dichiarativi relativi al 2016-2017 (subordinato all'indicazione dei dati nella relazione di accompagnamento all'istanza e al versamento spontaneo delle somme dovute). Pertanto, anche in tale fattispecie, a fronte della "comunicazione CRS" effettuata dalla banca estera, il titolare del conto non aveva alcun obbligo dichiarativo in virtù dell'esenzione prevista dalla procedura di collaborazione volontaria.

In ultimo, poiché tali lettere stanno riguardando anche i soggetti "collegati" ai trust, appare utile effettuare un confronto, con specifico riferimento a tale istituto, tra i dati oggetto di comunicazione ai fini della normativa CRS e gli obblighi di monitoraggio fiscale per i trust medesimi e i soggetti "collegati".

Sul fronte degli obblighi di monitoraggio valutario, richiamando la circ. n. 10/2014, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, ai fini della sussistenza degli obblighi,

deve sussistere una **relazione giuridica** (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione. In sostanza, la definizione di titolare effettivo prevista dalla normativa antiriciclaggio non può essere estesa in modo sistematico alla normativa sul monitoraggio fiscale, essendo rilevante, a tale ultimo fine, l'esistenza di un effettivo possesso (economico) del reddito/patrimonio, inteso nel senso di disponibilità dello stesso.

Muovendo da tale presupposto, è stato chiarito che non sono tenuti alla compilazione del quadro RW il **trustee** (si tratta di un chiarimento "indiretto" in quanto la ris. n. 53/2019 riguardava i soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione di una fondazione) e il protector (risposta n. 506/2020). Diversamente, in una risposta a interpello non resa pubblica, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che i beneficiari residenti di un trust estero discrezionale sono soggetti agli obblighi di monitoraggio, in quanto titolari effettivi del patrimonio in trust. Su questo si evidenzia una diversa posizione della dottrina (tra tutti, STEP Italy), secondo cui gli obblighi ricadrebbero unicamente sui beneficiari di trust trasparenti.

Per quanto riguarda, invece, il disponente, si ritiene che – salvo casi patologici (in cui il trust risulti fiscalmente "interposto") – il medesimo non sia tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale posto che, in presenza di una reale segregazione patrimoniale, tra il disponente e le attività estere detenute dal trust non sussiste alcuna relazione giuridica o di fatto.

Ai fini CRS, il trust (sia esso revocabile o irrevocabile) può assumere la duplice qualifica di Istituzione Finanziaria (FI) oppure di Entità Non Finanziaria, potendo rivestire in tale ultimo caso lo status di Entità Non Finanziaria attiva (NFE attiva) o Entità Non Finanziaria passiva (NFE passiva). Nel caso di trust FI è, in linea di principio, il trust medesimo il soggetto destinatario degli obblighi di reporting, mentre nel caso di trust NFE è l'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto del trust a dover adempiere a tale attività. Rimandando alla Tabella 1 l'analisi circa la normativa CRS con riferimento al trust, nel caso in cui il trust assuma lo status di istituzione finanziaria o di NFE passiva, oggetto delle comunicazioni sono generalmente (salvo talune eccezioni) **tutti i soggetti** coinvolti nella vita del trust.

Ne consegue quindi che nel caso dei trust numerose sono le **divergenze** tra le comunicazioni effettuate ai fini CRS e gli obblighi dichiarativi in capo ai soggetti coinvolti nella vita del trust (per una disamina di alcune casistiche, *cf.* la Tabella 2), creando non poche criticità a contribuenti e operatori, tenuti a fornire una spiegazione del proprio operato all'Agenzia.

Tabella 1

Status del trust ai fini CRS	Condizioni per assumere tale status	Soggetto tenuto al <i>reporting</i>	Soggetti potenzialmente oggetto di <i>reporting</i>	(Alcuni) dati oggetto di <i>reporting</i>
Istituzione Finanziaria (FI)	<p>Devono essere soddisfatti congiuntamente i seguenti due test:</p> <p>(i) "gross income test": il reddito lordo del trust è principalmente attribuibile ad attività d'investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie</p> <p>(ii) "managed by test": gli assets del trust sono gestiti (in tutto o in parte) discreezionalmente da un'istituzione finanziaria</p>	<p>(i) il trust medesimo, o</p> <p>(ii) il trustee, laddove il trustee si configuri anch'esso come Istituzione Finanziaria (si tratta del caso del cd. <i>trustee-documented trust</i>, dove il trust è esonerato dagli obblighi di <i>due diligence</i> e comunicazione in quanto vi adempie già il trustee)</p>	<p>Soggetti che detengono una quota nel capitale di debito (e.g. creditori) e di rischio del trust. Tra questi ultimi sia annoverano: il settlor, i beneficiari o le classi di beneficiari del trust (del reddito o del capitale) e gli altri soggetti che esercitano un controllo effettivo sul trust (i.e. i trustee e i protector). Occorre precisare che generalmente i beneficiari discreezionali sono trattati come detentori della quota di capitale di rischio unicamente nell'anno in cui ricevono distribuzioni da parte del trust</p>	<p>(i) dati anagrafici relativi ai titolari delle quote nel capitale del trust;</p> <p>(ii) saldo o valore del conto oggetto di comunicazione, che in linea di principio coincide con il valore complessivo dei beni e dei diritti conferiti nel trust per ciascuno dei titolari delle quote nel capitale del trust;</p> <p>(iii) valore dei pagamenti effettuati a favore di ciascun titolare di una quota nel capitale del trust</p>
Entità Non Finanziaria attiva (NFE attiva)	<p>Il trust assume tale status se:</p> <p>(i) il reddito lordo del precedente esercizio derivi per meno del 50% da cd. passive income</p> <p>(ii) le attività detenute in bilancio nel corso del precedente esercizio sono per meno del 50% attività che producono o sono detenute per produrre passive income</p> <p>Il trust potrebbe altresì qualificarsi come NFE attiva se almeno l'80% del suo patrimonio al termine del precedente anno (o il 100% nel caso di applicazione della normativa domestica) sia composto da partecipazioni di controllo in società che svolgono un'attività economica o commerciale, diversa dalle attività svolte da un'istituzione finanziaria, e a condizione che tali partecipazioni non siano detenute al mero scopo di investimento finanziario ("trust holding").</p>	<p>Gli obblighi di <i>due diligence</i> e <i>reporting</i> sono posti a carico dell'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto finanziario (generalmente la banca depositaria)</p>	<p>L'istituzione finanziaria tenuta alle comunicazioni comunica le informazioni rilevanti relative al trust medesimo senza effettuare alcuna comunicazione in relazione ai soggetti coinvolti nella vita del trust</p>	<p>(i) informazioni anagrafiche del trust;</p> <p>(ii) saldo o valore del conto oggetto di comunicazione;</p> <p>(iii) interessi pagati o accreditati sui conti di deposito; interessi, dividendi e altri redditi pagati o accreditati sui conti di custodia; pagamenti di riscatto in relazione a Contratti di Assicurazione o qualsiasi altro pagamento effettuato al titolare del conto (trust).</p>
Entità Non Finanziaria passiva (NFE passiva)	<p>Il trust assume tale status qualora non ricada nella definizione di FI o di NFE attiva.</p>	<p>Gli obblighi di <i>due diligence</i> e <i>reporting</i> sono posti a carico dell'istituzione finanziaria presso cui è detenuto il conto finanziario</p>	<p>Le cd. "controlling persons" ossia il/i disponente/i, il/i trustee, il/i protector, il/i beneficiario/i o la/le classi/i di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. A differenza del caso di trust FI, i beneficiari discreezionali sono generalmente sempre oggetto di comunicazione</p>	<p>(i) i dati anagrafici delle persone che esercitano il controllo sul trust;</p> <p>(ii) saldo o valore del conto oggetto di comunicazione;</p> <p>(iii) pagamenti e accrediti effettuati su tale conto</p>

Tabella 2

Fattispecie	Soggetti	Residenza	Status Trust ai fini CRS	Soggetto tenuto alle comunicazioni CRS	Dati comunicati CRS		Obblighi di monitoraggio fiscale	Possibile anomalia da <i>mismatch</i> CRS/Dichiarazione redditi
Trust "mixto" residente all'estero (patrimonio del trust attività finanziarie essere)	Beneficiario Individuato	Italia	Istituzione finanziaria	Trust (o trustee in caso di Trustee-Documented trust)	Valore totale del patrimonio del trust		SI (Risposta ADE non pubblicata)	- No: per quanto riguarda RW - SI: nel caso di distribuzione (e trust non istituito in Paese a fiscalità privilegiata ex art. 47-bis TUIR) si ha comunicazione CRS ma non adempimento fiscale
	Trustee	Estero			Valore dei pagamenti effettuati a favore del beneficiario non discrezionale nel corso dell'anno		SI	- No: per quanto riguarda RW - SI: nel caso di distribuzione e reddito già passato per trasparenza negli anni precedenti, si ha comunicazione CRS ma non adempimento fiscale.
	Protector	Italia			Valore totale del patrimonio del trust		No (Soggetto non residente)	N/A
	Disponente	Italia			Valore dei pagamenti effettuati a favore del trustee nel corso dell'anno		No (Risposta 506/2020)	SI
					Valore totale del patrimonio del trust		No	SI
Trust "ristretto" residente in Italia (patrimonio del trust attività finanziarie essere e immobili siti all'estero)	Beneficiario Discrezionale	Italia	Entità Non Finanziaria Passiva	Istituzione finanziaria presso cui è detenuto il conto (Banca depositaria)	Valore totale del conto di cui è titolare il trust (oppure nessuna comunicazione)		SI (Risposta ADE non pubblicata)	SI: ai fini RW indicazione del valore complessivo delle attività detenute all'estero del trust mentre ai fini CRS viene comunicato solo il conto finanziario. Ai fini "dedicati" potrebbe verificarsi una comunicazione CRS, ma senza che vi sia alcun adempimento fiscale
	Beneficiario Individuato	Italia			Valore dei proventi ricevuti sul conto		SI	SI: ai fini RW indicazione del valore complessivo delle attività detenute all'estero del trust mentre ai fini CRS viene comunicato solo il conto finanziario.
	Trustee	Italia			Valore totale del conto di cui è titolare il trust		No (Ris. 53/E/2019 e Cir. 38/E/2013)	SI
	Protector	Italia			Valore dei proventi ricevuti sul conto		No (Risposta 506/2020)	SI
	Disponente	Italia			Valore totale del conto di cui è titolare il trust		No	SI
					Valore dei proventi ricevuti sul conto		No	SI